



ANVU

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA IL RESPONSABILE UFFICIO STUDI GIURIDICI

RISPONDE DEL REATO DI MINACCIA A PUBBLICO UFFICIALE IL SINDACO CHE INTIMA AL COMANDANTE DI NON FARE SANZIONI SOTTO ELEZIONI

Il Sindaco che intima al Comandante della Polizia Locale di non elevare sanzioni durante il periodo pre-elettorale risponde del reato di Minaccia a Pubblico Ufficiale di cui all'art. 336 del Codice Penale. La Corte di cassazione, Sez. VI penale, con la sentenza n. 1007/2020 del 7.11.2019 pubblicata il 14.01.2020, ha confermato la condanna per il sindaco di un Comune che aveva ordinato, unitamente ad un assessore, al Comandante della Polizia Locale di sospendere, nel periodo immediatamente precedente alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale, le sanzioni relative a violazioni al codice della strada.

Nel caso in esame la Cassazione, respingendo il ricorso avverso la sentenza di secondo grado della Corte d'Appello penale di Venezia, ha confermato le determinazioni del giudice d'appello, il quale aveva accertato, alla luce delle dichiarazioni dell' assessore alla polizia locale e coimputato dello stesso reato e della persona offesa ossia il Comandante, che il sindaco, d' intesa con l' assessore, aveva impartito al responsabile della Polizia Locale, l' ordine di sospendere, nel periodo preelettorale, i controlli di circolazione stradale sui limiti di velocità e di guida in stato di ebbrezza, minacciando, in caso contrario, di non rinnovargli l'incarico.

La Corte di cassazione ha osservato che **“Il pur consentito potere del sindaco di impartire ordini o direttive in tema di circolazione stradale viene meno quando gli ordini abbiano, come nel caso di specie, un contenuto illegittimo. Vietare alla polizia municipale di svolgere temporaneamente e limitatamente a determinate contravvenzioni, i controlli e gli accertamenti, previsti dalla legge in materia di prevenzione e repressione delle violazioni della disciplina sulla circolazione stradale, costituisce un ordine illegittimo.**

Inoltre, l' esplicito avvertimento dato al comandante della polizia municipale che, se non si fosse uniformato all' ordine impartitogli, alla scadenza dell' incarico non sarebbe stato confermato, andava qualificato come minaccia, essendo evidente la coartazione esercitata sulla volontà dello stesso comandante. Il comandante della polizia municipale non ha un diritto soggettivo al reincarico ma ha tuttavia una legittima aspettativa al rinnovo nel caso in cui non abbia demeritato per cui l' ipotesi dell' allontanamento dal servizio per ritorsione costituisce minaccia di un male ingiusto”.

Quindi la Suprema Corte ha confermato la sentenza di condanna nei confronti del Sindaco, annullando invece con rinvio nei confronti dell'Assessore limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio quanto al residuo reato, in quanto era stato condannato in continuazione dalla Corte d'Appello con altro reato, estraneo alla vicenda, dichiarato prescritto.

**IL RESPONSABILE
VICE PRESIDENTE NAZIONALE
Cav. Dott. Roberto Benigni**